

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BERGAMASCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1961

#### Estensione del termine di durata di protezione del diritto di autore

ONOREVOLI SENATORI. — La temporaneità dei diritti patrimoniali sulle opere dell'ingegno non costituisce un carattere essenziale dell'istituto del diritto di autore, ma è in rapporto con le sue necessità pratiche, come tali soggette a variare nel corso del tempo.

Per quanto riguarda l'Italia, è da rilevare, sotto tale profilo, la tendenza ad un progressivo aumento dei termini di durata del diritto in parola. Così, dal vecchio testo unico del 19 settembre 1882, n. 1012, che fissava in 80 anni dalla prima pubblicazione della opera il termine di tutela (diviso, per la facoltà di riproduzione e spaccio, in due periodi, uno di 40 anni di esclusiva ed un secondo, di altrettanti anni, di diritto a compenso), si è passati, con la legge del 7 novembre 1925, n. 1950, a 50 anni dalla morte dell'autore, e, con la legge del 22 aprile 1941, n. 633, a 50 anni dalla fine dell'anno solare della morte dell'autore (ciò che può comportare, in alcuni casi, l'aumento di circa un anno di protezione); i provvedimenti di proroga del 1945 (decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio n. 440) e del 1956 (legge 19 dicembre, n. 1421) hanno, poi, elevato il termine cinquantennale p.m.a., facendolo giungere, per alcuni gruppi di opere, fino a 60 anni.

Nel campo internazionale la Convenzione di Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie, artistiche e scientifiche nella sua ultima revisione di Bruxelles, cui l'Italia ha aderito nel 1953, ha innovato, rispetto ai testi precedenti che non contenevano nessun obbligo di durata minimale del diritto patrimoniale d'autore, fissandolo a 50 anni dopo la morte dell'autore, stabilendo altresì, come obbligo convenzionale, un termine più lungo, qualora nella applicazione del principio della comparazione dei termini, quello cinquantennale fosse superato.

Una tale statuizione della Convenzione di Bruxelles ha spinto numerosi paesi unionisti, che avevano, nella loro legislazione interna, un termine più breve, ad allinearsi, quanto meno, sul termine minimo cinquantennale. D'altro canto, in vari paesi, fra i quali, come si è ricordato, l'Italia, il termine cinquantennale era stato superato da speciali provvedimenti di proroga.

In un tale quadro, il Bureau di Berna per la protezione della proprietà letteraria, artistica e scientifica, in seguito ad una proposta che il Governo italiano ha sottoposto nei primi mesi del 1959 al Consiglio d'Europa, per una durata uniforme di 80 anni p.m.a. fra i paesi europei, ha posto allo studio la questione di una Unione particolare e di un

Protocollo speciale alla Convenzione di Unione di Berna, al fine appunto di realizzare fra i vari paesi un'uniformità di durata di protezione delle opere dell'ingegno, allineata sul termine più elevato. Un avanprogetto di convenzione internazionale aperta ai paesi unionisti è stato redatto recentemente da un apposito comitato di esperti nominato dallo stesso Bureau di Berna e si trova attualmente all'esame di vari governi della Unione.

La proposta suddetta del Governo italiano dava seguito ad una richiesta delle categorie professionali degli autori e degli editori, espressa in una mozione approvata dall'Assemblea delle Commissioni di sezione riunite della Società italiana degli autori ed editori nel novembre 1958 e rinnovata nella riunione della Assemblea del 20 maggio 1961.

Il presente disegno di legge è diretto, quindi, anche ad armonizzare la legislazione interna italiana al contenuto di quello accordo internazionale che essa stessa ha promosso ed auspicato, allineandosi, sin da ora, al termine di 80 anni p.m.a. già accettato da tempo, per limitarci ai paesi europei, in Spagna, paese di antica civiltà.

Esso realizza finalità di tutela di legittimi interessi dei creatori intellettuali e del mondo culturale. In effetti, per quanto la portata dell'opera dell'ingegno possa di gran lunga trascendere la durata di un'esistenza umana, colui che con tale opera accresce durvolmente il patrimonio più prezioso della umanità raramente può trarne in vita un giusto ed adeguato profitto economico, nè tanto meno può assicurarlo dopo la sua morte alle persone che gli furono più vicine e più care. La scadenza dell'attuale termine cinquantennale p.m.a. sopravviene talvolta quando l'opera non ha ancora raggiunto il

successo (per molta parte determinato da elementi estranei al valore intrinseco della opera), tal'altra mentre perdura quella temporanea eclissi che quasi normalmente segue, anche per opere di successo, alla morte dell'autore. Il controllo sull'opera da parte degli eredi dell'autore per effetto della maggiore durata permette, poi, più accurate pubbliche utilizzazioni, con vantaggio dei generali interessi culturali del Paese.

Si deve, d'altro canto, tener conto, nello stesso interesse degli utilizzatori, che il numero di opere che cadono in pubblico dominio, e che, come tali, sono liberamente utilizzabili, aumenta, comunque, di giorno in giorno, e, soprattutto, che l'assorbimento dei particolari provvedimenti di proroga in un più lungo termine di durata di protezione (articolo 5) elimina le difficoltà, spesso assai gravose, di accertamento della tutelabilità delle singole opere, anche nella comparazione fra le legislazioni dei vari paesi, nonchè difformità di durata fra opera e opera, non pienamente giustificate.

Il proposto disegno di legge, avvalendosi anche dell'esperienza di analoghi provvedimenti legislativi (legge 13 giugno 1935, numero 1216; decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440), riesce ad attuare, con le disposizioni degli articoli 2 e 3, un equo contemperamento dei diritti degli autori e loro eredi e di quelli dei cessionari delle opere, permettendo ai cessionari in assoluto di dette opere di proseguire nell'esercizio del diritto, per il più lungo periodo di protezione, mediante la corresponsione di un equo compenso.

Per la sfera di applicazione della legge proposta, si seguono (articolo 4) le tradizioni della legislazione italiana in materia.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 25 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore è modificato come appresso:

« I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine dell'ottantesimo anno solare dopo la sua morte ».

**Art. 2.**

La disposizione dell'articolo 1 si applica a tutte le opere dell'ingegno non cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore della presente legge ed andrà a favore degli autori o dei loro eredi e legatari nei limiti e sotto le condizioni dei successivi articoli.

**Art. 3.**

Nei casi di cessioni assolute di diritti di autori, stipulate precedentemente alla

entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione le norme contenute negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

**Art. 4.**

La sfera di applicazione della presente legge è regolata dalle norme contenute nel titolo VI della legge 22 aprile 1941, n. 633, e nelle Convenzioni internazionali cui l'Italia aderisce.

**Art. 5.**

Nei riguardi delle opere cui si applica la presente legge, a norma dell'articolo 2, le proroghe di durata del diritto di autore stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, e dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1421, sono assorbite dalla maggiore estensione del generale termine di durata sancito, nei confronti delle leggi precedenti, dall'articolo 1 della presente legge.